

N. R.G. 76-1/2026 procedimento unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Seconda sezione civile – Crisi d’Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Simona Di Rauso	Presidente
dott. Pasqualina Principale	Giudice relatore
dott. Angela Alborino	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 76-1/2026, avente ad oggetto la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata presentata da:

TRAMONTI RAFFAELE, [REDACTED], C.F. TRMRFL87C18D708Y, [REDACTED]
[REDACTED];

Gestore della crisi nominato: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Consulente di parte (Advisor): [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



FATTO

In data 26 giugno 2025, il sig. Raffaele Tramonti ha presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di gestore della crisi in funzione dell'apertura di procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. del CCII. Con provvedimento del 04 luglio 2025, prot. n. 0001810, l'OCC - ODCEC di Caserta ha nominato il [REDACTED] quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di gestore della crisi ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII. In data 14 luglio 2025, il gestore ha accettato l'incarico.

In data 26.3.2026, il ricorrente, assistito dalla [REDACTED] in qualità di consulente di parte (advisor) e con l'assistenza del gestore della crisi, ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, corredato della documentazione prevista dalla legge e dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi redatta ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII.

Il ricorrente deduce di versare in situazione di sovraindebitamento derivante dall'esercizio di attività d'impresa (ditta individuale "[REDACTED]", iscritta nel Registro delle Imprese dal 13/04/2005 al 18/09/2025, esercente attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, codice ATECO 46.31). Il ricorrente riveste attualmente la qualifica di consumatore, avendo cessato l'attività d'impresa in data 31/08/2025, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese in data 18/09/2025.

Deve pertanto qualificarsi quale "imprenditore individuale cessato" ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, CCII.

La massa passiva complessiva ammonta a € 391.223,39, così composta:

- [REDACTED] € 15.047,03 (credito chirografario derivante da decreto ingiuntivo n. 515/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore);
- [REDACTED] € 254.435,00 (credito chirografario da cartolarizzazione di posizioni bancarie [REDACTED]);
- [REDACTED]: € 4.483,74 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 c.c.);
- [REDACTED] € 8.322,24 (privilegio generale sui mobili ex art. 2753 c.c. - contributi IVS in riscossione amministrativa);
- [REDACTED]: € 841,00 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 c.c. - TARI 2021 e 2025);
- [REDACTED] € 2.283,99 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 c.c. - TARI 2014-2017);



- [REDACTED]: € 11.708,72 (privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, comma 1, c.c. - crediti da lavoro accertati con sentenza n. 2411/2024 del Tribunale di Capua Vetere);
- [REDACTED]: € 94.101,67 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 c.c. - ruoli affidati da [REDACTED]).

L'attivo patrimoniale messo a disposizione è costituito da:

a) Patrimonio immobiliare:

- Appartamento sito in [REDACTED];
- Posto auto, [REDACTED];
- Valore complessivo di stima peritale giurata: € 73.571,25 (di cui € 69.033,18 per l'abitazione ed € 4.538,07 per il posto auto), come da perizia giurata redatta dall'Arch. [REDACTED] depositata il 22/07/2024;
- Valore netto di realizzo stimato in via prudenziale: € 34.610,96 (al terzo tentativo di vendita, dedotti compensi del delegato alle vendite ex D.M. 227/2015 e del custode ex D.M. 80/2009).

b) Patrimonio mobiliare registrato:

- N. 5 veicoli (2 autocarri e 3 autovetture), tutti gravati da fermo amministrativo, per un valore di presumibile realizzo complessivo di € 9.000,00;

c) Disponibilità liquide:

- Postepay Evolution n. [REDACTED] con saldo non significativo.

Il valore complessivo dell'attivo realizzabile è stimato in € 43.610,96.

Le spese di procedura ammontano a € 6.795,40, così composte:

- OCC e Gestore della crisi: € 3.795,40 (prededucibile ex art. 6, comma 1, lett. a, CCII);
- Advisor: € 3.000,00 (credito privilegiato ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. per il 75%; credito chirografario per il residuo 25%).

Il ricorrente dichiara:

- di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;



- di non aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- di non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti;
- di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Il ricorrente è attualmente disoccupato e si sostiene esclusivamente mediante aiuti familiari. Qualora trovi un'occupazione, si impegna a destinare alla procedura la quota parte degli stipendi maturati successivamente all'apertura, nei limiti di quanto indicato all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII.

Le cause dell'indebitamento sono riconducibili all'impatto economico-finanziario dell'emergenza pandemica da Covid-19, che ha determinato il tracollo dell'attività d'impresa (il volume d'affari è passato da una media di € 750.000,00 annui nel periodo 2010-2019 a € 1.019,00 nel 2020 e poi ad azzeramento negli anni successivi), nonché a problematiche di natura personale documentate dalla relazione della [REDACTED] (abuso di sostanze stupefacenti, alcol e gioco d'azzardo).

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha la residenza in [REDACTED]
- che il ricorrente è debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;



P.Q.M.

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di TRAMONTI RAFFAELE [REDACTED] C.F. TRMRFL87C18D708Y, [REDACTED]
[REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa PASQUALINA PRINCIPALE e Liquidatore l'Avv. **FRANCESCO MASCOLO**, iscritto all'albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento (fmascolo@forotorre.it)

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;

dispone che la ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e



alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone che il liquidatore provveda a scrutinare rigorosamente la domanda di ammissione allo stato passivo del legale della ricorrente, verificandone il grado (non prededucibile) ed il quantum, applicando i parametri di legge;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza da prenotarsi a debito (ex C.C. sent. n.121/2024)

Si comunichi.

Così deciso in SMCV, nella Camera di Consiglio del 15.4.2026

IL RELATORE ED ESTENSORE

Dott.ssa Pasqualina Principale

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Simona Di Rauso

